



Regolamento per la disciplina e la gestione delle attività di sponsorizzazioni

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2022

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente documento disciplina le attività di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le attività di sponsorizzazione o gli accordi di collaborazione sono finalizzate a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende:
 - a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire, a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o la propria attività in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in denaro o in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
 - e) per “accordo di collaborazione” si intende il contratto mediante il quale il terzo si impegna a collaborare con il Comune per la realizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico programmate dall'ente anche di tipo continuativo a fronte della possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o la propria attività in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

Articolo 3

Ambito d'intervento

1. Le attività di sponsorizzazione e/o collaborazione possono riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.
2. Tali attività sono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati dalla Giunta. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici ai responsabili per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. In particolare, la sponsorizzazione riguarda le seguenti attività:
 - Manutenzione, valorizzazione e incremento del patrimonio comunale, di cui all'art.14
 - Attività/eventi culturali e/o turistici e/o di interesse sociale, di cui all'art.15.

Articolo 4

Contenuto della sponsorizzazione o accordo di collaborazione: destinatari

1. Le offerte di sponsorizzazione potranno essere sotto forma di:
 - Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di offerta economica) che prevedono quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta;
 - Sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni e servizi o altre utilità) che prevedono la predisposizione di una proposta tecnica da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione, previa acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni;

- Sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche, secondo quanto sopra esposto.
- 2. La sponsorizzazione è formalizzata tramite stipula di un contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione con i soggetti interessati.
- 3. Sono soggetti interessati tutti gli enti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, ed in generale chiunque svolga attività non in conflitto con l'interesse pubblico, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente.
- 4. Il risultato della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione si esplica nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente dei beni o dei servizi.

Articolo 5 Procedimento

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata, preceduta di norma da un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse. All'avviso pubblico è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, oltre ad altre forme ritenute idonee.
2. Per sponsorizzazioni di valore superiore ad € 40.000,00, l'avviso pubblico deve essere pubblicato per almeno 30 giorni.
3. L'avviso deve altresì essere pubblicato nell'ipotesi in cui pervengano al Comune proposte spontanee di sponsorizzazione di valore superiore ad € 40.000,00, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
4. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
 - a. oggetto della sponsorizzazione (es. evento, attività, intervento relativo al patrimonio) e obblighi dello sponsor, con indicazione eventuale della tipologia di sponsorizzazione richiesta (finanziaria, tecnica, mista);
 - b. obblighi dello sponsee;
 - c. modalità e termini di presentazione dell'offerta;
 - d. valore minimo dell'offerta;
 - e. i criteri di scelta, ove si renda necessaria, che terranno conto del maggior valore economico/tecnico dell'offerta.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a. il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione (importo in denaro, fornitura di beni o servizi);
 - b. l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso.
6. L'offerta è accompagnata dalle autocertificazioni attestanti i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché, ove il caso, i requisiti richiesti all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
7. L'offerta contiene l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
8. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il responsabile del settore incaricato può liberamente negoziare il contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
9. Il Comune si riserva la facoltà di accettare sponsorizzazioni che dovessero essere formulate anche al di fuori del presente procedimento, purché di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 6 Vantaggi per lo sponsor

1. Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, il Comune, per tutta la durata del contratto, potrà:

- menzionare lo sponsor nelle iniziative volte a pubblicizzare la specifica iniziativa, coi mezzi di divulgazione definiti di volta in volta dall'amministrazione;
- consentire la collocazione di impianti informativo pubblicitari negli spazi oggetto di sponsorizzazione, definiti di volta in volta dall'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti (laddove sussista il caso: nulla osta del Comando di Polizia Locale in relazione ai disposti del vigente Codice della Strada, pagamento degli oneri fiscali previsti ecc.)
- indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali;
- evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Monteprandone.

Articolo 7

Contratto di sponsorizzazione o di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione o di collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del settore incaricato, nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- la qualificazione delle parti contraenti;
- l'oggetto del contratto;
- la durata del contratto;
- l'indicazione analitica degli impegni assunti dallo sponsor;
- la definizione dei rapporti tra il soggetto sponsor e l'Ente;
- l'indicazione degli eventuali spazi o forme pubblicitarie consentiti allo sponsor;
- la definizione degli aspetti fiscali compreso la deroga e/o le agevolazioni relative ad imposte locali;
- la responsabilità dello sponsor;
- le cause e modalità di revoca del contratto;
- il divieto di cessione contrattuale;
- l'eventuale rinvio a norme diverse.

3. Ai contratti di sponsorizzazione tecnica e/o di collaborazione è di norma allegato uno specifico capitolato inerente la disciplina dell'attività svolta anche sotto il profilo della sicurezza.
4. Le spese per la stipula ed i relativi oneri sono a carico dello sponsor.

Articolo 8

Aspetti fiscali

1. Il valore dell'operazione di sponsorizzazione corrisponde al valore commerciale delle prestazioni oggetto del contratto che vengono permutate con la pubblicità commerciale.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita assolvendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'I.V.A.
3. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, solo il Comune emetterà fattura per il relativo valore.

Articolo 9

Casi di esclusione

1. Sono escluse sponsorizzazioni o accordi di collaborazione qualora l'amministrazione:
 - ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni che prevedano messaggi pubblicitari riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico, pedo-pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Articolo 10

Durata dei contratti

1. Il contratto ha durata pari a quella dell'intervento/evento/attività oggetto di sponsorizzazione e comunque non superiore a tre anni.

Art. 11

Impegni dello sponsor nel caso di "sponsorizzazioni tecniche"

1. Nel caso di sponsorizzazioni tecniche, lo sponsor si impegna a fornire al comune prestazioni a perfetta regola d'arte o materiale idonei all'uso per il quale sono proposti, in perfetto stato di conservazione, il tutto conforme alle normative in materia di sicurezza e, ove previsto, agli elementi del capitolato. Le prestazioni sono svolte secondo le indicazioni del responsabile del settore incaricato, al fine di rispettare la tempistica e le esigenze organizzative dell'attività.
2. Sono a carico dello sponsor eventuali responsabilità derivanti da danni a persone o cose imputabili all'attività svolta nonché per vizi o mal funzionamento di beni forniti o messi a disposizione.
3. Lo sponsor deve essere in possesso dei requisiti previsti specificatamente per il tipo di prestazione offerta, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e di tutte le altre disposizioni applicabili alla specifica tipologia di prestazione offerta.

Articolo 12

Economie di spesa

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate economie di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al punto 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a. implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999;
 - b. finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.
3. La Giunta comunale delibera in merito alle percentuali e quote delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 13

Verifiche e controlli

1. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, la fornitura oggetto di sponsorizzazione è soggetta a periodica verifica da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Qualora sia riscontrata difformità la stessa è oggetto di notifica allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida produce gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 14

Ambito d'applicazione: manutenzione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio comunale

1. Al fine di promuovere attività riguardanti la manutenzione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio comunale, possono essere attivate le sponsorizzazioni di seguito specificate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. manutenzione delle aree a verde, aree gioco ed aree cani, anche con l'acquisto di arredi;
 - b. realizzazione di aiuole fiorite e incremento del patrimonio arboreo e verde;
 - c. acquisto di arredi/attrezzature con relativa rete/ impianti, ove necessario, per immobili a destinazione sociale (asilo, scuole, centri per adolescenti/anziano/disabili ecc.);
 - d. acquisto di veicoli, attrezzature ecc. per le finalità istituzionali dell'ente.
2. L'Amministrazione Comunale individua l'intervento per il quale intende realizzare un risparmio di spesa, attivando iniziative di sponsorizzazione da parte di terzi, prevedendo, ove lo ritenga, il tipo di sponsorizzazione ammessa(finanziaria, tecnica, mista).
3. E' sempre consentito ai soggetti interessati avanzare spontanee richieste di sponsorizzazione. In tal caso si applica, ove il caso, l'art.5, comma 3.

Articolo 15

Ambito di applicazione: eventi e attività culturali, turistiche, sociali

1. Al fine di promuovere attività riguardanti la realizzazione di eventi ed attività culturali, turistiche e sociali possono essere attivate le sponsorizzazioni di seguito specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. sostegno anche parziale dei costi di preparazione e gestione degli eventi e delle attività (organizzazione, allestimenti, service, sicurezza, SIAE, promozione, riproduzione, ecc.)
 - b. sostegno anche parziale dei costi relativi alla partecipazione di artisti/relatori (cachet, vitto, alloggio, trasporti, ecc)
 - c. donazione o fornitura in comodato di beni mobili utili alla realizzazione degli eventi/attività;
 - d. fornitura di servizi di grafica, stampa, distribuzione di materiale informativo e altre forme di promozione (es. radio, web, social ecc.).
2. Per le suddette attività sono ammesse sponsorizzazioni di tipo finanziario e/o tecnico.
3. I soggetti interessati possono sponsorizzare eventi o attività culturali, turistiche, sociali anche solo promosse dal Comune. E' consentito agli stessi avanzare proposte di eventi/attività da realizzare in collaborazione con l'amministrazione comunale.
4. Qualora la proposta avanzata dal soggetto interessato sia accolta, eventuali altri sponsor possono comunque essere individuati mediante avviso pubblico, secondo le procedure definite all'art.5, comma 3.

Articolo 16

Norme Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito comunale, nella sezione Regolamenti.